



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(nominato con deliberazione di Giunta Regionale n.1507 del 04/09/2018)

OGGETTO: Andrisano Gregorio Fabio: distacco sindacale retribuito a tempo parziale al 50% a decorrere dal 10.02.2019 comunicato dall'O.S. FIALS - presa d'atto.

IL DIRETTORE GENERALE

sulla base della seguente proposta predisposta dal Dirigente apicale della struttura proponente che ne attesta la regolarità della istruttoria ed il rispetto della legalità

PREMESSO – che con nota 28.01.2019, recante protocollo 023/SN, acquisita al protocollo dell'ASL TA con registrazione al n. 018932 del 29.01.2019, il sindacato FIALS – Segreteria Generale, a firma del Segretario Generale Giuseppe CARBONE, ha comunicato il collocamento in distacco sindacale retribuito a tempo parziale al 50%, con decorrenza dal 10.02.2019, del dott. ANDRISANO Gregorio Fabio, dipendente a tempo pieno ed indeterminato di questa Azienda, nel profilo di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere, cat. D 5, in servizio presso il Servizio 118 di Manduria;

VISTI – gli artt. 7, 8 e 9 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 4.12.2017 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali;

RICHIAMATO - l'art. 7 del sopracitato CCNQ che, nel caso di distacco per il dirigente sindacale stabilisce che:

I dipendenti ed i dirigenti indicati nell'art. 1 comma 1, in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche part-time, nelle amministrazioni ricomprese nei comparti e nelle aree, che siano componenti degli organismi direttivi statuari delle proprie associazioni sindacali rappresentative, hanno diritto - nei limiti numerici previsti dagli art. 27 (Ripartizione dei distacchi sindacali nei comparti di contrattazione) e 32 (Ripartizione dei distacchi sindacali nelle aree dirigenziali) - ad essere collocati in distacco sindacale con mantenimento della retribuzione di cui all'art. 19 per tutto il periodo di durata del mandato sindacale.

I periodi di distacco sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato nell'amministrazione anche ai fini della mobilità, salvo che per il diritto alle ferie e per il compimento del periodo di prova – ove previsto - in caso di vincita di concorso o di passaggio di qualifica.

In tutti i casi di cessazione del distacco, il dirigente sindacale rientrato nell'amministrazione di appartenenza non potrà avanzare nei confronti di quest'ultima pretese relative ai rapporti intercorsi con l'associazione sindacale durante il periodo del mandato sindacale.

VISTO - l'art. 21 del sopra citato CCNQ, concernente le procedure per la richiesta, revoca e conferma dei distacchi ed aspettative sindacali;

PRESO ATTO - che, come previsto dal primo comma dell'art. 21 dell'Accordo Quadro sopra richiamato, le amministrazioni di appartenenza del personale interessato ai distacchi o aspettative

sindacali provvedono, accertati il possesso dei requisiti soggettivi richiesti, entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta dell'associazione sindacale rappresentativa, a collocare in distacco sindacale il dipendente interessato dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche ai fini della verifica del rispetto dei contingenti;

RITENUTO – alla luce di quanto precede, sussistendone i presupposti giuridici, di accogliere favorevolmente l'istanza avanzata dall'Organizzazione Sindacale di cui trattasi e di disporre il collocamento del sunnominato dott. Andrisano Gregorio Fabio in distacco sindacale retribuito, a tempo parziale, con effetto dal 10.02.2019;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta un impegno di spesa.

D E L I B E R A

per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

1. di prendere atto della nota del 28.01.2019, recante prot. n. 023/SN, a firma del segretario generale della FIALS, con cui viene comunicato a questa Amministrazione che il dott. ANDRISANO Gregorio Fabio, Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere, cat. D 5, allo stato in servizio presso il Servizio 118 di Manduria, è collocato in distacco sindacale retribuito a tempo parziale al 50% con decorrenza dal 10.02.2019;
2. di precisare che tale collocazione verrà ritenuta operante fino a diversa comunicazione dell'O.S. di appartenenza, così come disposto dall'art. 21, comma 5 del CCNQ 4 dicembre 2017, il quale prevede che se i distacchi non vengono espressamente revocati gli stessi si intendono confermati e le amministrazioni non devono emanare alcun provvedimento;
3. di evidenziare che il trattamento giuridico ed economico spettante al suddetto dipendente è stabilito dal CCNQ del 04.12.2017 ed, in particolare, dall'art.19;
4. di trasmettere, a cura dell'Area Gestione del Personale, il presente provvedimento alla FIALS, al dipendente interessato, alla struttura di assegnazione dello stesso e all'ufficio personale di competenza per l'espletamento di tutti gli aspetti conseguenti al presente provvedimento;
5. di comunicare, a cura dell'area Gestione del Personale, l'adozione del presente provvedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 50 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, secondo quanto stabilito dall'art. 21 del CCNQ del 04.12.2017;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
7. dare atto che il presente provvedimento non comporta un impegno di spesa.

Il numero di registro e la data del presente provvedimento nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.